

## VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

In data 10/04/2020 si è svolta una consultazione in via telematica tra:

- La C & P s.r.l. (di seguito denominata anche "l'Azienda"), rappresentata dal Sig. Loreggia Fabio e Sig. Guzzon Federico;
- Le OO.SS. nazionali Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltrasporti UIL  
rispettivamente nelle persone di Sig. C. Bernardini, Sig. M. Demurtas, Sig. L. Silvestri;

per l'esame della comunicazione in data 2/4/2020 con cui la C & P s.r.l. – con sede legale in Chieri (To), via Pirandello 23/a , C.F. 06955340010, matricola INPS 8136968780 – azienda multilocalizzata su tutto il territorio nazionale con n.315 dipendenti, ha evidenziato la necessità di richiedere per i lavoratori occupati in 6 Regioni, come da elenco riportato in calce, l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, con causale emergenza nazionale COVID-19, in conseguenza della riduzione dell'attività presso le unità produttive indicate in allegato a causa delle misure urgenti messe in atto per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui al D.L. 23/2/2020, n. 6 convertito con modifiche dalla legge 5/3/2020, n. 13.

### PREMESSO

- che le Parti hanno esaminato la situazione aziendale di riduzione dell'attività lavorativa presso le unità produttive ubicate in 6 distinte Regioni, ove l'Azienda opera in regime di appalto, in conseguenza del calo di ordini per eventi non imputabili all'Azienda e riconducibili alle misure urgenti messe in atto per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui al D.L. 23/2/2020, n. 6 convertito con modifiche dalla legge 5/3/2020, n. 13, misure che prevedono restrizioni allo svolgimento di attività ed agli spostamenti;
- che la C & P s.r.l. occupa 315 dipendenti dislocati su appalti ubicati 6 distinte Regioni, a cui applica il "CCNL imprese di pulizia, servizi integrati, multiservizi" sottoscritto per la parte sindacale da Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltrasporti UIL;
- che per tutto il periodo di sospensione o riduzione dell'attività per fatto non imputabile all'Azienda e per eventuali ulteriori periodi di sospensione che dovessero derivare dall'emergenza epidemiologica in atto, il personale occupato nelle unità operative di cui all'allegato sarà temporaneamente in esubero, non essendovi ad oggi alternative occupazionali nelle aree interessate;
- che al termine della situazione di emergenza sanitaria in atto e, ove possibile, anche prima, i lavoratori interessati dal presente accordo verranno reimpiegati presso le rispettive, precedenti unità produttive;
- che ai sensi dell'art. 22. del D.L. 17/3/2020, n. 18, in corso di conversione, è concesso il trattamento di integrazione salariale in deroga, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a partire dal 23/2/2020 e per una durata massima di 9 settimane anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, qual è la C & P s.r.l., per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario
- le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla società, hanno chiesto di individuare, ogni azione volta alla tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori evidenziando l'esigenza di definire forma di sostegno al reddito non essendo possibile prevedere i termini temporali di erogazione da parte dell'INPS dell'integrazione salariale;

Dopo ampia ed approfondita discussione sulla situazione aziendale, le Parti sopra citate

### CONCORDANO

quanto segue:

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) Le Parti, nel convenire che la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'Azienda, né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga e richiedere l'erogazione



del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 22. D.L. n. 18/2020, in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015, a valere per;


- il periodo dal 2/3/2020 al 2/5/2020 per 310 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo pari a 90932,00 ore; per il personale operante presso le unità produttive come risultanti dall'allegato elenco;

- 3) La causa per la quale si richiede l'intervento della Cassa è l'emergenza epidemiologica nazionale COVID-19 nazionale;
- 4) Le parti concordano che la riduzione oraria verrà operata in funzione dell'organizzazione delle esigenze aziendali fermo restando l'equa distribuzione tra i lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza determinate anche dalla normativa come richiamata in premessa e dalle autorità competenti;
- 5) Le OO.SS. evidenziano l'esigenza di definire forme di sostegno al reddito, non essendo possibile prevedere i termini temporali di erogazione da parte dell'Inps dell'integrazione salariale;
- 6) In quanto trattasi di cassa in deroga il trattamento di integrazione salariale verrà corrisposto ai lavoratori direttamente dall'INPS. L'azienda, convenendo con le OO.SS., comunicherà, contattando i dipendenti, la possibilità di anticipazione della cassa integrazione e provvederà ad erogare gli anticipi mensilmente in busta paga a chi ne faccia richiesta trattenendo la somma anticipata al momento della ricezione del pagamento dell'INPS al dipendente. I lavoratori si impegnano a comunicare tempestivamente all'azienda l'accredito della Cassa Integrazione.
- 7) Si conviene di monitorare la situazione, attraverso periodici incontri anche telematici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, con il coinvolgimento delle RSA/RSU, per una verifica complessiva di quanto contenuto nel presente accordo, in riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori.
- 8) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza sanitaria COVID-19.


Con la sottoscrizione del presente verbale di esame congiunto, le Parti si danno atto di aver esperito la procedura sindacale ai sensi della normativa vigente anche a livello territoriale, con invio da parte delle OO.SS. del presente verbale alle rispettive organizzazioni territoriali interessate.

Letto confermato e sottoscritto.


p. l'Azienda



p. la Fileams CGIL



p. la Fisascat CISL



p. la Ultrasporti UIL

